

STATUTO "LA FENICE ODV"

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "La Fenice OdV" che assume la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Vico I Triggio nel comune di Benevento.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nonchè svolge ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

1. Salvaguardia del bene comune, attraverso la promozione di iniziative che coinvolgano la collettività a difesa e tutela degli spazi verdi e della pulizia degli stessi; provvedere
2. provvedere a contatti costanti con l'amministrazione comunale e con l'ufficio ecologia a sostegno di tutte quelle attività comunali che abbiano lo scopo di migliorare gli spazi a disposizione dei cittadini e difendere il patrimonio comune;
3. mantenere un'organizzazione vigile sul territorio contro gli abusi edilizi, gli scarichi illeciti e gli insediamenti fuorilegge;
4. organizzare momenti di aggregazione al fine di creare occasioni di incontro per la realizzazione di progetti di sostegno e di assistenza verso i giovani, gli anziani e le persone socialmente svantaggiate;
5. sostenere lo svolgimento di momenti culturali di interesse generale, iniziative e progetti atti allo sviluppo culturale del quartiere, partecipando a quelle iniziative comunali destinate allo svago ed al tempo libero;
6. aiutare i cittadini del quartiere nella risoluzione dei problemi di carattere generale, con lo scopo di migliorare la qualità della vita e dei servizi, sia a livello del singolo che della collettività;
7. organizzare, anche in collaborazione con altri enti, manifestazioni ed eventi socializzanti, iniziative di solidarietà sociale, nonché corsi di formazione e di istruzione, finalizzati alla crescita sociale e civile del quartiere e della cittadinanza nel suo complesso;
8. convenzionarsi con il Comune di Benevento per lo svolgimento di servizi pubblici di interesse del Quartiere Triggio, anche attraverso la gestione diretta di spazi pubblici.

Le attività di cui al precedente comma o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:

- Soci ordinari, che hanno il diritto di voto attivo e passivo in Assemblea;
- Soci sostenitori, che non hanno il diritto di voto attivo e passivo in Assemblea.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale

comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a. recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b. per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c. per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale);
- Collegio dei Garanti (opzione).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 9

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 10 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo una delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12 **(Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero cinque componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo:

- decide dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie;
- è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea;
- stabilisce la quota sociale annuale da versare;
- predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statuari.

Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta.

I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

La metà più uno dei Consiglieri del Consiglio Direttivo può sfiduciare il Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 (Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17

(Collegio dei Garanti)

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, è formato da tre componenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza nel campo della gestione e del coordinamento delle attività sociali: essi eleggono al loro interno un Presidente.

I componenti del Collegio dei Garanti possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Garanti resta in carica tre anni.

Il Collegio dei Garanti ha il compito di:

- a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- b) dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste;
- c) dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive ed inappellabili.

ART. 18

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19

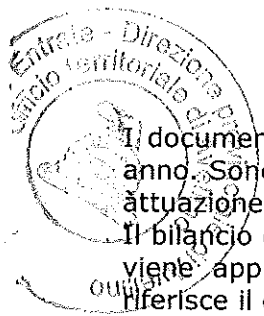
(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



**ART. 21
(Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

**ART. 22
(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 23
(Libri sociali obbligatori)**

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da presentare all'organo competente.

**ART. 24
(Personale retribuito)**

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra L'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

**ART. 25
(Responsabilità ed assicurazione degli associati)**

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 26
(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

**ART. 27
(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto firmato e sottoscritto.
Firme dei costituenti:

Pietro Mazzoni

Enrico De Gennaro

Francesca Esposito

Antonio Pagani

Luigi Pizzillo

Maria Anna Morpurgo

Luigi Gualle